Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 6 giugno 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1562.

Classificazione, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, del bacino dell'Alto Fersina (Trento) fra i comprensori di bonifica montana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trento in data 2 luglio 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Fersina interessante l'intero territorio dei comuni censuari di Viarago, Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Pèrgine, Vignola, Falesina, Frassilongo e Canezza ed esteso per ha. 8450.00.00;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Comitato speciale per la bonifica;

Viste le lettere n. 1455 del 2 luglio 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 135077 in data 25 agosto 1954 del Ministero del tesoro;

Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il bacino dell'Alto Fersina, ricadente nella provincia di Trento, che comprende la totalità dei territori dei comuni censuari di Viarago, Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Pèrgine, Vignola, Falesina, Frassilongo e Canezza ed esteso per una superficie di ha. 8.50 00.00, delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

MEDICI — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1955, n. 450.

Inquadramento del personale degli Istituti talassografici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 625, sul riordinamento degli « Istituti talassografici » e sistemazione del relativo personale;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alle esigenze funzionali degli Istituti sperimentali talassografici si provvede con il personale di cui alla tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e successive modificazioni, alle tabelle *H* ed *I*, allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, le quali pertanto sono, a norma dell'art. 9 della legge 31 luglio 1954, n. 625, sostituite da quelle *A*, *B* e *C*, annesse al presente decreto e vistate dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

Art. 2.

I posti di grado iniziale del ruolo degli esperti di cui alla allegata tabella *B*, riservati agli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorso pubblico per esami, da espletare con l'osservanza delle norme all'uopo vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria, tra coloro che, oltre al possesso dei prescritti requisiti, siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di Istituto nautico, Sezione capitani e Servizio macchinisti - diploma di maturità scientifica diploma di Istituto industriale, Sezione elettromeccanici.

Art. 3.

Per gli adempimenti dei servizi contabili, d'ordine e subalterni agli Istituti talassografici possono essere stabilmente assegnati segretari contabili, personale d'ordine e personale subalterno, appartenente rispettivamente ai ruoli di cui alle tabelle IV, V e VI, allegate al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, ferme restando le attuali rispettive dotazioni organiche; oppure personale degli attuali ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e alla legge 5 giugno 1951, n. 376, corrispondenti ai ruoli organici dei segretari contabili (gruppo *B*), del personale d'ordine (gruppo *C*), di cui alle tabelle IV e V allegate al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, nonchè personale dell'attuale ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto.

Disposizioni transitorie

Art. 4.

Nella prima attuazione della legge 31 luglio 1954, n. 625, i posti istituiti nei ruoli organici di cui alle allegate tabelle *A*, *B* e *C* per gli Istituti sperimentali talassografici, sono conferiti mediante concorso per titoli, da espletare, secondo le norme dei successivi articoli, tra il personale che, proveniente con rapporto stabile di impiego dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, presti servizio presso gli Istituti medesimi.

Per la partecipazione ai concorsi di cui al precedente comma, si osservano le disposizioni vigenti, al medesimo titolo, per l'immissione nei ruoli organici degli Istituti di sperimentazione agraria, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 5.

Al concorso per la copertura dei posti della carriera di direttore ordinario del ruolo tecnico superiore di gruppo *A* è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti una delle qualifiche di direttore, di geofisico capo, di biologo specialista capo o chimico capo, con equiparazione al grado non inferiore al VII dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno cinque anni.

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado VI della predetta carriera di direttore ordinario e consegue la promozione al grado V qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo e, successivamente, la promozione al grado IV se detta anzianità sempre associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, sia superiore agli anni dodici.

Art. 6.

Al concorso per la copertura dei posti della carriera di aiuto direttore nel ruolo tecnico superiore di gruppo *A* è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli Enti preesistenti, una delle qualifiche di geofisico o di biologo, con equiparazione a grado non inferiore all'8° dell'ordinamento gerarchico statale, ed abbia effettivamente esercitate le relative funzioni fino alla data del bando di concorso e, comunque, per almeno tre anni.

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato nel grado 8° della predetta carriera di aiuto direttore e consegue la promozione al grado 7° qualora abbia maturato almeno otto anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.

Art. 7.

Al concorso per la copertura dei posti della carriera degli sperimentatori nel ruolo tecnico superiore di gruppo *A* è ammesso il personale che abbia acquisito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti una delle qualifiche di assistente biologo o di aiuto ricercatore con equiparazione a grado non inferiore al 10° dell'ordinamento gerarchico statale, e ne abbia effettivamente esercitato le funzioni fino alla data del bando di concorso per almeno tre anni.

Il personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al comma precedente è collocato al grado 10° della predetta carriera degli sperimentatori, e consegue la promozione al grado 9° qualora abbia maturato almeno cinque anni di anzianità, associata all'effettivo esercizio delle relative funzioni, in una delle qualifiche contemplate dal comma medesimo.

Art. 8.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, trovavasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con una delle qualifiche di disegnatore, di aiuto tecnico o di capo tecnico, acquisita presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti, può essere, qualora sussistano gli altri requisiti e condizioni vigenti in materia, collocato: nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di cui al precedente art. 2; nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale d'ordine di gruppo *C*, semprechè detto personale risulti in attività di servizio, sia in possesso di una delle predette qualifiche anche alla data del provvedimento di collocamento nel ruolo medesimo e risulti vincitore di apposito concorso per titoli.

Art. 9.

Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, trovavasi in servizio continuativo ed effettivo da oltre dieci anni, con qualifica tecnica-subalterna, acquisita presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche o gli enti preesistenti, può essere, qualora sussistano gli altri requisiti e condizioni all'uopo richieste dalle disposizioni vigenti in materia, collocato nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico del personale tecnico subalterno di cui al precedente art. 3, semprechè detto personale risulti in attività di servizio, sia in possesso della predetta qualifica anche alla data del provvedimento di collocamento nel ruolo medesimo e risulti vincitore di apposito concorso per titoli.

Art. 10.

Il personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori a norma dei precedenti articoli conserva, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti del relativo trattamento economico, l'eventuale accedenza dello stipendio del quale, avuto riguardo alle posizioni acquisite presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, risulti provvisto alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, rispetto a quello conseguito in base alla nomina od al collocamento nei predetti ruoli speciali transitori.

Al personale nominato nei ruoli organici a norma dei precedenti articoli è concessa la abbreviazione di un anno per ciascun periodo di anzianità di servizio stabilito per conseguire gli aumenti periodici di stipendio, limitatamente a un numero di aumenti periodici uguale al terzo degli anni di servizio effettivo e continuativo prestato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e gli enti preesistenti.

Art. 11.

Il personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, a norma del presente decreto, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni, il servizio reso stabilmente presso gli Istituti talassografici e presso gli enti preesistenti fino alla data da cui decorre la nomina o il collocamento nei ruoli anzidetti.

Art. 12.

Per avvalersi delle disposizioni del precedente articolo, il personale che era fornito presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale, è tenuto a rimborsare all'Erario, in unica soluzione, il valore economico delle polizze di assicurazione o l'ammontare dei fondi previdenziali accantonati, per la parte corrispondente alle quote dei premi o di contributi corrisposti dall'Amministrazione per il periodo di servizio che viene riscattato.

In conto del contributo di riscatto del 6% che il personale deve versare all'Erario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è computato l'importo delle ritenute effettuate per il trattamento di quiescenza sulle retribuzioni del personale stesso nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, limitatamente però alla parte di tale importo eccedente la somma delle quote di premi o di contributi versate per alimentare i predetti trattamenti assicurativi o previdenziali. In conto del medesimo contributo è anche da computare l'intero importo delle ritenute per il trattamento di quiescenza che vengono effettuate sulle retribuzioni del personale nel periodo intercedente tra la data di entrata in vigore della predetta legge e quella di decorrenza della nomina nei ruoli organici o del collocamento nei ruoli speciali transitori.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa qualsiasi contribuzione per il mantenimento dei trattamenti assicurativi o previdenziali di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale può ottenere, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la consegna delle polizze di assicurazione, con facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

La consegna delle polizze è condizionata alla apposizione di vincolo di indisponibilità, fino alla cessazione del servizio, per il valore economico della totalità dei premi versati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di riscatto delle polizze l'importo realizzato resterà accantonato presso l'Istituto assicuratore in deposito fruttifero o sarà altrimenti reimpiegato, previo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il vincolo di indisponibilità fino alla data di cessazione del servizio.

Nel caso di liquidazione dei fondi previdenziali il relativo importo sarà parimenti reimpiegato, previo nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il vincolo di indisponibilità fino alla data di cessazione dal servizio.

Per il personale che si avvale delle disposizioni del precedente art. 11 la revoca dei vincoli anzidetti sarà disposta dall'Amministrazione all'atto del rimborso indicato al primo comma dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 10 della legge 31 luglio 1954, n. 625, le pensioni saranno liquidate sulla base dello stipendio del grado della gerarchia statale cui era equiparata la qualifica del dipendente all'atto della cessazione del rapporto d'impiego, semprechè tale cessazione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82.

Per il personale che sia cessato dal servizio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 625, ai fini previsti dal comma precedente, le pensioni saranno liquidate sulla base dello stipendio del grado della gerarchia statale cui era equiparata la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

Art. 15.

Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni vigenti per gli Istituti di sperimentazione agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 3. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*

Personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici (Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
I) - 4°	Direttore ordinario di 1ª classe	32 (1)
5°	- Direttore ordinario di 2ª classe	32 (1)
6°	- Direttore ordinario di 3ª classe	32 (1)
7°	- Direttore straordinario	32 (1)
II) - 7°	- Aiuto-direttore di 1ª classe	84 (2)
8°	Aiuto-direttore di 2ª classe	84 (2)
9°	Sperimentatore di 1ª classe	113 (3)
10°	Sperimentatore di 2ª classe	113 (3)
	Totale	229

TABELLA *B*

Ruolo degli esperti (Gruppo B)

Grado		Numero dei posti
8°	Esperti di 1ª classe	6 (4)
9°	- Esperto di 2ª classe	11 (5)
10°	Esperti di 3ª classe	18 (6)
11°	Esperti di 4ª classe	18 (6)
	Totale	35

TABELLA *C*

Ruolo del personale tecnico subalterno

Grado	Numero dei posti
Preparatore	30 (7-8)
Bidello	60 (9)
Totale	90

(1) Dei quali 3 riservati al personale degli Istituti talassografici.
(2) Dei quali 4 riservati al personale degli Istituti talassografici.
(3) Dei quali 4 riservati al personale degli Istituti talassografici.
(4) Dei quali 1 riservato al personale degli Istituti talassografici.
(5) Dei quali 2 riservati al personale degli Istituti talassografici.
(6) Dei quali 4 riservati al personale degli Istituti talassografici.
(7) Dei quali 2 riservati al personale degli Istituti talassografici.
(8) I preparatori fruiscono del trattamento economico attribuito dal precedente ordinamento ai tecnici delle R. Stazioni sperimentali agrarie.
(9) Dei quali 2 riservati al personale degli Istituti talassografici.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 451.

Erezione in ente morale della fondazione « Laboratorio studi sugli alti polimeri e sulle materie plastiche », istituita presso l'Istituto di chimica della Università di Torino.

N. 451. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Laboratorio studi sugli alti polimeri e sulle materie plastiche », istituita presso l'Istituto di chimica della Università di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 215. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 452.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Righi » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Righi » di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 (centomila) nominali in titoli di Stato, fatta dalle signore prof.sse D'Amelio Chieffo Costanza, Costa Emma e Gibertini Quintina Marina a nome e per conto di professori, ex alunni dell'Istituto e di famigliari della signora Periz-Tellini, allo scopo di istituire col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato alla memoria della signora « Periz-Tellini Iza ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 453.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola professionale femminile di Volterra (Pisa) ad accettare una donazione.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola professionale femminile con annessa Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Volterra (Pisa) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al nome del monsignore Giovanni Mancini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 454.

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale statale « A. Rossi » di Vicenza ad eccettare una donazione.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico industriale statale « A. Rossi » di Vicenza viene autorizzato ad accettare la donazione di nominali L. 158.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, una borsa di studio annuale intitolata al nome del comm. Giacomo Pellizzari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il colloca-

mento di Aosta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Aosta, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scollica p. i. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Latina dott. Alfio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gaiatto ing. Achille, rappresentante del Genio civile;

Berthaz Innocenzo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Reggio dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colombo Mario, Guichardaz Ernesto, Ourlaz Giulio Adolfo, Bois Silvano Pietro, Bioley Pietro Giuseppe, Scoffone Giuseppe e Leonardi Sebastiano, rappresentanti dei lavoratori;

De Coularè de la Fontaine dott. Ettore, Lucchini Settimo, Miazzo Giuseppe e Bus Gioacchino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Lucianaz Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2776)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Emilia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cataliotti Liborio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Dall'Olio rag. Ennio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Secchi geom. Giorgio, rappresentante del Genio civile;

Zannoni dott. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bertani dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fontanesi Scanio, Viani Alfeo, Bassoli Zeno, Giaconi Quirido, Neri Antonio, Fieni Brunas e Melli Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Tagliaferri Raffaele, Bolondi dott. Vittorino, Franzini rag. Franco e Iodi Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Varini Offrilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2777)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 1° luglio 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. dott. Stefano Lops e l'avv. Mario Gobbo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2764)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1955.

Modificazione dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 15 marzo 1955 dalla Deputazione amministratrice dell'Istituto stesso relativamente alle proposte di modifica dello statuto suddetto,

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Allo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, sono apportate le modifiche di cui appresso:

gli articoli 10, 11, 23, 26, 34, 35, 36 e 37 assumono la rispettiva numerazione di 9, 10, 22, 27, 35, 36, 37 e 38;

i rimanenti articoli sono modificati o sostituiti come segue:

Art. 1.

Il Monte dei Paschi di Siena è stato creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con istrumento di fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi dalla sua fondazione.

Il Monte dei Paschi è un Istituto di credito di diritto pubblico avente propria personalità giuridica: esso ha la sua sede e la Direzione generale in Siena.

Art. 2.

L'Istituto è soggetto alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi raccoglie depositi e risparmi, come altri mezzi utili allo scopo, impiegandoli nelle varie forme previste dal presente statuto e particolarmente in operazioni creditizie atte a potenziare, ai fini dell'economia generale della Nazione, le attività produttive dei luoghi nei quali svolge la sua azione con speciale riguardo all'agricoltura; compie ogni altra operazione consentita dalla legge agli Istituti di credito di diritto pubblico.

Per la originaria convenzione del 6 agosto 1865, approvata con legge 14 giugno 1866, n. 2983, il Monte dei Paschi esercita inoltre il credito fondiario, in conformità delle disposizioni di legge mediante speciale Sezione.

La Sezione di credito fondiario ha personalità giuridica propria; il suo patrimonio, alla cui iniziale formazione concorse il Monte dei Paschi con l'apposito fondo di garanzia, la contabilità ed il bilancio sono separati e distinti da quelli del Monte dei Paschi.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dalle riserve ordinaria e straordinaria dell'Azienda bancaria;

b) dal fondo di dotazione e dalla riserva ordinaria della Sezione di credito fondiario ed eventuali altre Sezioni;

c) dai saldi di rivalutazione per conguaglio monetario dell'Azienda bancaria e della Sezione di credito fondiario, nella misura ammessa dalle norme dell'organo di vigilanza per l'attribuzione dei saldi stessi a capitale delle Aziende di credito.

I fondi di dotazione e di riserva della Sezione di credito fondiario e di eventuali altre Sezioni garantiscono soltanto le operazioni delle Sezioni per cui sono specificatamente costituiti; gli altri fondi rappresentano la garanzia comune per il Monte e per ogni sua Sezione.

Art. 5.

Il Monte dei Paschi compie le seguenti operazioni passive:

a) riceve, in valuta nazionale od estera, depositi a risparmio liberi o vincolati, nominativi od al portatore, come depositi in c/c, anche con assegni a copertura garantita; emette buoni fruttiferi a scadenza fissa ed altri titoli all'ordine od al portatore contemplati da leggi speciali o comunque ammessi dalla legge;

b) intrattiene conti di corrispondenza anche in valuta estera, liberi o vincolati;

c) emette assegni circolari ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, ed assegni sui propri corrispondenti nazionali ed esteri;

d) emette lettere di credito semplici o circolari;

e può:

e) riscontare il proprio portafoglio sull'Italia e sull'estero;

f) fare riporti ed anticipazioni su titoli di sua proprietà.

Art. 6.

Il Monte dei Paschi compie le seguenti operazioni attive:

a) sconta effetti cambiari, assegni bancari, tratte semplici o documentate sull'Italia e sull'estero, buoni del Tesoro, note di pegno emesse da magazzini generali o da depositi franchi ed altri documenti rappresentativi di merci od anche di crediti sia interni che internazionali; sconta cedole di titoli indicati alla susseguente lettera *e*);

b) concede sovvenzioni cambiarie garantite da cessione od oppignorazione di crediti verso pubbliche Amministrazioni oppure da ipoteca o da pegno di titoli sui quali può fare anticipazioni o riporti;

c) sconta e si rende cessionario di crediti certi e liquidi verso lo Stato, gli enti pubblici, consorzi od enti morali legalmente costituiti; sconta delegazioni di pagamento emesse da detti enti e consorzi sui propri esattori e tesorieri;

d) sconta contro regolare atto di cessione, da rendersi pubblico con trascrizione o contro idonea mallevadoria, canoni di locazione, di affitto, di anticresi e di enfiteusi scadenti non oltre i cinque anni;

e) acquista titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie ed obbligazioni ad esse parificate; obbligazioni di prestiti comunali e provinciali, obbligazioni di società azionarie di primaria importanza quotate in borsa ed altri titoli che siano emessi da enti con scopo di pubblico interesse;

f) acquista azioni di società di cui al comma precedente quotate in borsa nella misura ritenuta opportuna per le negoziazioni con la clientela;

g) fa anticipazioni e riporti sopra titoli di cui ai precedenti comma *e*) ed *f*);

h) fa anticipazioni contro pegno di merci, di derrate, di oggetti preziosi e di uso comune; su fedi di deposito emesse da magazzini generali o da depositi franchi e su documenti o titoli rappresentativi di merci e di crediti interni o internazionali;

i) fa operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero nei limiti e modalità prescritti dalle norme vigenti;

l) concede aperture di credito semplici o documentate utilizzabili in Italia ed all'estero;

m) concede crediti in c/c di durata non superiore ad un anno salvo proroga;

n) concede, agli enti di cui alla lettera *c*), mutui chirografari ad ammortamento graduale per una durata non superiore a venticinque anni con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

o) concede con garanzia reale, o con garanzia costituita da titoli di cui alla lettera *e*), crediti in conto corrente per una durata massima di cinque anni e mutui con ammortamento graduale del capitale per un tempo non superiore a quindici anni.

Se la garanzia è costituita mediante ipoteca su beni immobili, questi devono avere un reddito certo e durevole e un valore cauzionale almeno doppio della somma sovvenuta, aggiunto a questa l'importo di oneri reali preesistenti, dei quali non si richieda la cancellazione o la postergazione;

p) concede prestiti contro cessione di stipendi a norma delle leggi vigenti;

q) effettua operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, finanziamenti per l'ammasso di prodotti agricoli ed operazioni dipendenti da particolari altre forme di credito in conformità delle relative leggi;

r) partecipa in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti finanziari e consorzi di elevato fine sociale e di interesse pubblico. Assume, altresì, partecipazioni in enti o società ed aziende aventi lo stesso scopo dell'Istituto;

s) acquista immobili ad uso degli uffici o, in via eccezionale, del proprio personale e, in quanto sia necessario, per ricupero di crediti e rivende gli immobili stessi.

Art. 7.

Oltre alle operazioni contemplate nei precedenti articoli 5 e 6 il Monte dei Paschi:

a) assume servizi di ricevitoria provinciale e di esattoria comunale, servizi di tesoreria per enti pubblici, come servizi di cassa per conto di altri enti, società e privati;

b) accetta e concede mandati di corrispondenza e di rappresentanza in Italia o all'estero;

c) compra e vende titoli per conto terzi; vende titoli di sua proprietà;

d) provvede all'incasso ed all'accettazione di effetti semplici e documentati, di titoli, cedole, fatture, documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero;

e) presta cauzioni, accettazioni, avalli e fidejussioni per conto di terzi;

f) accetta depositi in custodia, aperti o chiusi, di documenti, titoli e valori come depositi in amministrazione di titoli e valori;

g) cede in locazione cassette di sicurezza;

h) assume il pagamento di dividendi, di cedole, di titoli estratti, nonchè servizi inerenti al deposito di azioni per l'intervento alle assemblee ed eventuali altri servizi per conto di società per azioni;

i) cura il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni la cui emissione sia stata regolarmente autorizzata;

l) partecipa alla costituzione di sindacati di collocamento nei limiti ed ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

m) compie ogni altra operazione di banca da cui esuli l'elemento della speculazione.

Art. 8.

Gli investimenti nelle operazioni indicate alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 6, quelli di cui alle lettere *n*), *o*), *p*), dello stesso articolo, gli investimenti nelle operazioni di credito agrario di miglioramento nonchè in altre operazioni aventi ad esse analogo carattere e durata, dipendenti dalle altre speciali forme di credito esercitate in conformità delle relative leggi, di cui alla lettera *q*) dello stesso art. 6, non possono complessivamente superare i 2/10 dei depositi di qualsiasi specie raccolti dal l'Istituto; l'ammontare delle partecipazioni di cui alla lettera *r*), del citato art. 6, non può superare il ventesimo dei depositi suddetti.

Art. 11.

La Deputazione amministratrice è convocata dal presidente, ordinariamente, una volta al mese. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno quattro deputati o il Collegio dei sindaci ne facciano richiesta motivata al presidente.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli oggetti da trattare, deve essere inviato ai deputati ed ai sindaci effettivi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente con un preavviso di sole 48 ore.

Nella convocazione della Deputazione deve essere data contemporanea comunicazione, nella stessa forma e termini, all'organo di vigilanza.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello di chi presiede. Le votazioni si fanno per scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro deputati o dal presidente.

Il direttore generale interviene alle riunioni della Deputazione con voto consultivo.

Il segretario della Deputazione è scelto dalla Deputazione stessa tra il personale dell'Istituto, su proposta del presidente.

Nelle adunanze che la Deputazione delibera di tener segrete, le funzioni di segretario sono affidate al deputato più giovane di età dei presenti.

Copia dei verbali delle sedute della Deputazione deve essere rimessa entro dieci giorni all'organo di vigilanza.

Art. 12.

Spetta in particolare alla Deputazione amministratrice:

a) promuovere eventuali modificazioni dello statuto;

b) deliberare sulle norme inerenti allo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;

c) approvare, udita la relazione dei sindaci, i bilanci dell'Azienda bancaria e della Sezione di credito fondiario predisposti dal Comitato esecutivo e la conseguente ripartizione degli utili;

d) fare la proposta al Ministro per il tesoro per la determinazione del trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

e) provvedere, su proposta del direttore generale, alla nomina, come alla revoca, dei direttori centrali, dei vice direttori centrali e degli altri dirigenti e di adottare, nell'ambito della relativa normazione, ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico semprechè gli stessi provvedimenti non siano per la loro minore entità demandati ad altri organi;

f) deliberare le aperture di nuove dipendenze e la chiusura o trasformazione di quelle esistenti;

g) erogare in opere di beneficenza o di pubblica utilità gli utili disponibili a tale scopo;

h) determinare la misura delle cauzioni da prestarsi dal personale non dirigente e deliberare sullo svincolo delle cauzioni del direttore generale e del personale indicato nella precedente lettera *e*);

i) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale, dei direttori e vice direttori centrali, dei direttori dei Servizi centrali, dei direttori delle succursali e dei preposti alle agenzie per le operazioni attive nonchè per le prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni;

l) stabilire la misura delle medaglie di presenza dei commissari di sconto presso le dipendenze;

m) deliberare sulle norme e condizioni delle singole specie di operazioni dell'Istituto;

n) stabilire l'elenco dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 6;

o) stabilire annualmente i limiti preventivi delle spese generali e determinare la regolamentazione relativa al controllo delle stesse nonchè delle spese in aumento dei beni patrimoniali dell'Istituto come quella relativa alla esecuzione di esse spese;

p) autorizzare, anche in qualsiasi momento del processo quando l'Istituto è convenuto, le azioni giudiziarie, come il recesso delle azioni stesse; autorizzare transazioni; deferire ad arbitri la definizione di controversie di speciali questioni;

q) deliberare su quanto sia sottoposto al suo esame dal Comitato esecutivo o dal presidente.

Art. 13.

Spetta altresì alla Deputazione:

1) deliberare sugli acquisti, sulle vendite, sulle permute dei beni patrimoniali dell'Istituto;

2) deliberare l'eliminazione dei crediti dalle scritture;

3) deliberare sull'assunzione di partecipazioni;

4) deliberare sulla partecipazione ai consorzi per il collocamento di prestiti pubblici, di obbligazioni e di azioni;

5) deliberare l'assunzione di ricevitorie, esattorie e servizi di tesoreria;

6) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo su quanto è considerato ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) di due membri, uno dei quali di nomina governativa, scelti dalla Deputazione nel proprio seno, nella prima tornata di ciascun anno solare;

d) dal direttore generale.

Il Comitato è convocato dal presidente, che determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta alla settimana.

Il segretario del Comitato è scelto dalla Deputazione nel personale dell'Istituto, su proposta del presidente.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni si fanno per scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri o dal presidente. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Sono applicabili al Comitato le disposizioni dell'art. 10.

I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione della Deputazione e del delegato dell'organo di vigilanza.

Art. 15.

Spetta al Comitato esecutivo:

1) predisporre gli schemi di bilancio dell'Azienda bancaria e della Sezione di credito fondiario;

2) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito all'assunzione, promozione o revoca dei funzionari, impiegati ed agenti, sui provvedimenti disciplinari che non siano, per la loro entità, demandati ad altri organi, come in merito ad ogni altro provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico; deliberare sullo svincolo delle cauzioni relative agli stessi dipendenti;

3) deliberare sulla nomina e revoca dei difensori in giudizio muniti di mandato generale;

4) nominare su proposta del direttore generale, i componenti della Commissione di sconto presso ciascuna dipendenza;

5) prendere, nei casi di assoluta urgenza, le deliberazioni di competenza della Deputazione di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) dell'art. 13 nonchè quelle di cui alla lettera p) dell'articolo 12, dandone comunicazione alla Deputazione nella sua prossima adunanza, e, immediatamente, all'organo di vigilanza;

6) deliberare le operazioni di cui alla lettera i) del precedente art. 12, ed in merito ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 13 nei limiti di competenza assegnatigli dalla Deputazione;

7) deliberare, in quanto l'Istituto vi abbia interesse, sul concorso agli acquisti dipendenti da espropriazione forzata e, pertanto, sugli eventuali acquisti di immobili oggetto di tale procedura;

8) autorizzare le cancellazioni parziali, le riduzioni, le restrizioni di ipoteca, le surrogazioni a favore di terzi, le cancellazioni dei privilegi agrari e di qualsiasi altra formalità ipotecaria;

9) deliberare sulle proposte del direttore generale per la concessione di gratificazioni e premi di liberalità al personale in sede di bilancio.

Art. 16.

I componenti della Deputazione e del Comitato esecutivo non hanno voto deliberativo su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti: essi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti.

I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 17.

Il presidente:

1) ha la rappresentanza generale dell'Istituto di fronte a terzi;

2) presiede le adunanze della Deputazione amministratrice e del Comitato esecutivo;

3) promuove e sostiene in ogni grado, di giurisdizione, su proposta del direttore generale, le liti nelle procedure esecutive, in quelle previste dalla legge fallimentare, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni, di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa; presenta ricorsi per la emissione di decreti ingiuntivi e per l'ammortamento di titoli di credito, sostenendo egualmente in ogni grado di giurisdizione le eventuali conseguenti liti, ferme restando le altre facoltà sopra indicate. Consente l'annotamento di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;

4) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessato l'Istituto.

Art. 18.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri spettantigli passano al vice presidente e, in caso di assenza e impedimento di quest'ultimo — limitatamente ai punti 1), 3) e 4) del precedente art. 17 — al direttore generale e, quindi, ad uno dei direttori centrali che il presidente, di intesa col direttore generale, designerà anno per anno.

Di fronte ai terzi, al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei predetti dirigenti basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che li precedono in ordine gerarchico ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa le autorizzazioni eventualmente occorrenti per gli atti ai quali la detta firma si riferisce.

Art. 19.

Al presidente è conferita una indennità che sarà stabilita dal Ministro per il tesoro.

Il presidente non può essere sospeso o rimosso se non con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 20.

Il direttore generale è nominato dal Ministro per il tesoro, d'intesa con la Deputazione amministratrice, sentito il Comitato interministeriale del credito: il suo trattamento economico e di quiescenza è stabilito dal Ministro per il tesoro su proposta della Deputazione amministratrice.

Il direttore generale non può essere sospeso o rimosso se non con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Il direttore generale, oltre alle attribuzioni deferite dal presente statuto e ad ogni altra di sua competenza:

1) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovraintende a tutti i servizi, compresi quelli della speciale gestione del Credito fondiario;

2) provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione e del Comitato esecutivo;

3) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente alla Deputazione o al Comitato esecutivo;

4) consente alle cancellazioni di iscrizioni e di trascrizioni, alle surrogazioni a favore di terzi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alla restituzione di pegni relativi ad obbligazioni, quando il credito dell'Istituto, garantito con le ipoteche o con i pegni, risulti intieramente estinto;

5) è a capo del personale ed esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;

6) assume impiegati straordinari;

7) adotta nei riguardi dei servizi esattoriali e degli altri di cui all'art. 7, lettera a), tutti i provvedimenti necessari al loro regolare funzionamento e presenta ogni anno alla Deputazione una relazione scritta sui servizi medesimi e sui risultati conseguiti;

8) sostituisce il vice presidente in caso di assenza o di impedimento ai sensi dell'art. 18.

Art. 21.

Il direttore generale si vale per l'espletamento delle sue funzioni dei direttori centrali, dei vice direttori centrali ed altri dirigenti addetti alla Direzione generale ai quali impartisce le sue direttive.

Agli effetti e nei limiti di cui all'art. 28 egli delega la facoltà di firma ai direttori centrali, vice direttori centrali e può delegarla ai dirigenti capi di ufficio della Direzione generale.

Allo scopo inoltre di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione generale quanto presso le dipendenze, il direttore generale può delegare la firma, congiunta

o disgiunta, nei limiti di cui all'articolo citato, ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati e può rilasciare procura speciale a dipendenti provvisti di dette qualifiche per la conclusione di singoli affari e per la firma di determinati atti e contratti.

In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è sostituito, limitatamente alle funzioni considerate nei precedenti articoli 11, comma ottavo e 14, comma primo, ed alle attribuzioni di cui al punto quarto dell'art. 20, da uno dei direttori centrali che il presidente, d'intesa con lo stesso direttore generale, designerà anno per anno.

Art. 23.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile colla speciale natura dell'Istituto.

Art. 24.

Le Succursali sono rette da un direttore sotto la vigilanza della Direzione generale ed in conformità alle disposizioni da questa emanate.

Nelle Agenzie, il preposto alla direzione, assume invece la denominazione di agente.

Le Agenzie sono poste alle dipendenze di una Succursale.

I direttori rappresentano verso i terzi la Succursale cui sono preposti per gli affari della Succursale stessa e delle Agenzie che da questa dipendono e, per quanto riguarda detti affari, possono assumere la rappresentanza in giudizio nei procedimenti cautelari ed in quelli di ingiunzione e relativi giudizi di opposizione, come possono assumerla nelle procedure fallimentari ed esecutive, sia mobiliari che immobiliari, con facoltà di nomina di avvocati e procuratori con mandato speciale.

I direttori di Succursale possono inoltre proporre gravami nelle dette procedure previa autorizzazione degli organi amministrativi rispettivamente competenti a norma degli articoli 12 lettera *p*), art. 15 comma quinto e del punto terzo dell'articolo 17 del presente statuto, nonchè procedere alla intimazione di atti di precetto ed alla notifica di qualsiasi atto stragiudiziale per il ricupero e la tutela di crediti della Succursale e delle Agenzie indicate.

Art. 25.

Presso ogni Succursale è costituita una Commissione di sconto composta del direttore, che la presiede, e di non meno di quattro commissari nominati dal Comitato esecutivo. Due o più commissari partecipano, in turno, alle adunanze della Commissione.

Presso le Agenzie, ed ove sia ravvisata la necessità da parte del direttore generale, è costituita una Commissione di sconto composta dell'agente che la presiede e di almeno due commissari nominati dal Comitato esecutivo. Un solo commissario per turno può partecipare alle adunanze.

Presso le Agenzie, nei cui riguardi non ricorra la necessità di cui al precedente comma, è nominato, invece, un commissario unico.

Ai membri delle Commissioni di sconto ed ai commissari unici è corrisposta una medaglia di presenza nella misura stabilita dalla Deputazione.

Le Commissioni di sconto oltre il commissario unico, sono chiamate a dare parere sulle operazioni proposte alla Direzione generale.

I direttori e gli agenti, entro i limiti determinati dalla Deputazione, eseguiscono le operazioni che abbiano riportato il parere favorevole della Commissione di sconto o del commissario unico. Essi possono, tuttavia, in caso di urgenza, sempre nei detti limiti, eseguire operazioni anche senza il parere suddetto, che dovrà, però, pronunciarsi alla prima adunanza.

Per le operazioni di importo superiore ai limiti di cui al comma precedente, è richiesta, in ogni caso, la preventiva autorizzazione della Direzione generale.

Art. 26.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno; i relativi bilanci dell'Azienda bancaria, della Sezione di credito fondiario e delle altre eventuali Sezioni devono essere approvati entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 28.

Hanno disgiuntamente la firma per l'Istituto:

a) il presidente;

b) il vice presidente ai sensi dell'art. 18, comma primo;

c) il direttore generale (provveditore);

d) il direttore centrale che lo sostituisce nei limiti di cui all'art. 21.

I direttori centrali e i vice direttori centrali hanno disgiuntamente la firma per delega del direttore generale, i primi per la Direzione generale e per tutte le dipendenze, i secondi per la Direzione generale, salvo delega particolare.

I dirigenti capi degli uffici della Direzione generale possono avere per delega del direttore generale, disgiuntamente tra loro, la firma per l'Istituto, degli atti e dei contratti, dei titoli e dei valori, delle carte e della corrispondenza per la Direzione generale ed eventualmente anche per le dipendenze.

I direttori delle succursali hanno la firma degli atti e corrispondenza riguardanti la gestione delle Succursali cui sono preposti e delle Agenzie dipendenti dalla Succursale stessa.

I funzionari o gli impiegati preposti alle Agenzie hanno la firma per la corrispondenza, documenti, titoli, valori e carte riguardanti le Agenzie stesse: in caso di loro assenza o impedimento hanno tale facoltà di firma i funzionari e gli impiegati incaricati di sostituirli, come i commissari di sconto muniti di procura speciale.

Altri dirigenti, funzionari e, in caso di eccezionale e temporanea necessità, impiegati, possono essere espressamente delegati dal direttore generale, tanto presso la Direzione generale quanto presso le dipendenze, alla firma congiunta o disgiunta di atti e contratti, titoli, valori, carte e corrispondenza o limitatamente a determinate categorie di operazioni.

Gli ispettori della Direzione generale, possono, nel corso delle ispezioni di cui siano incaricati, firmare per le Succursali o per le Agenzie.

Presso gli Uffici di rappresentanza la firma spetta al titolare dell'Ufficio secondo lo speciale mandato conferitogli dal direttore generale.

I cassieri delle Succursali e delle Agenzie hanno la facoltà di quietanzare in nome dell'Istituto per quanto concerne cambiali, altri titoli di credito, documenti e recapiti di cassa presso le Succursali od agenzie cui appartengono.

In caso di assenza o di impedimento dei cassieri, firmano, con le medesime facoltà, i commessi addetti alla cassa ed i fiduciari di cassa.

Art. 29.

E' vietato al presidente, ai deputati, al direttore generale ed ai sindaci di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'Istituto se non dietro conforme deliberazione della Deputazione amministratrice: tale deliberazione dovrà essere presa all'unanimità, col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Non possono far parte della Deputazione, del Collegio dei sindaci e delle Commissioni di sconto, coloro che ricoprano cariche od uffici presso altri Istituti di credito aventi sede o dipendenze nella località in cui opera l'Istituto, salvo che si tratti di enti nei quali l'Istituto abbia veste di partecipante.

Al personale dell'Istituto è vietato di esercitare professioni, commerci od industrie in nome proprio od altrui e compiere operazioni di borsa se non per contanti; gli è pure inibito di occuparsi di affari o di esercitare altre attività che possano comunque essere contrastanti con gli interessi dell'Istituto.

Art. 30.

Un delegato dell'organo di vigilanza interviene alle riunioni della Deputazione. Qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto o al regolamento, ne avverte la Deputazione affinchè la modifichi ed informa prontamente l'organo di vigilanza se la Deputazione non vi provvede. Di ciò deve essere fatta menzione nei verbali delle sedute.

Art. 31.

Le norme regolamentari, generali e particolari, che disciplinano le diverse operazioni ed i vari servizi e le condizioni poste alle operazioni e servizi medesimi, s'intendono conosciute ed accettate dai contraenti sino dall'inizio dei loro rapporti con l'Istituto.

I crediti che il debitore abbia eventualmente ceduti in garanzia all'Istituto anche sotto la forma di cessione « pro solvendo » e le garanzie pignoratizie costituite a favore dell'Isti-

tuto, nonchè ogni altro bene e valore di proprietà del debitore esistente a qualunque titolo presso l'Istituto stesso, stanno di pieno diritto a garantire anche ogni altro suo credito, diretto o indiretto, pur se non liquido ed esigibile, verso il medesimo debitore ed anche, se sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.

Quando esistano fra l'Istituto ed i suoi contraenti diversi conti e rapporti di qualsiasi genere che portino, comunque, a risultanze debitorie e creditorie, si ritiene, in qualunque caso, che essi rappresentino un unico rapporto di debito e credito e che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fino dall'apertura dei diversi conti e dalla instaurazione degli accennati rapporti.

Art. 32.

La Sezione di credito fondiario esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi organi di amministrazione e di gestione del Monte dei Paschi di Siena.

Art. 33.

Al Comitato esecutivo spetta di deliberare sulle domande di mutuo e su quelle di variazione delle garanzie e delle condizioni particolari dei mutui stessi, sulle azioni giudiziarie che non sono di competenza del presidente a norma dell'art. 17, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sugli eventuali acquisti di essi come su ogni altra operazione di credito fondiario.

Art. 34.

Al bilancio della Sezione di credito fondiario si provvede con le norme indicate agli articoli 12, lettera •), e 15, n. 1.

L'utile netto della Sezione di credito fondiario è ripartito in conformità di legge.

La quota degli utili disponibili è erogata dalla Deputazione amministratrice per gli scopi e con le modalità di cui all'articolo 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2309)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 26 maggio 1955.

Proroga dell'entrata in vigore del decreto 13 dicembre 1954 riguardante i dentifrici ed i prodotti cosmetici contenenti sostanze medicamentose.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1954, col quale venne stabilito che i dentifrici ed i prodotti cosmetici contenenti sostanze medicamentose sono inclusi nell'elenco dei presidi medico-chirurgici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e dell'art. 4 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Ritenuta la necessità di addivenire ad una migliore e più organica disciplina della materia;

Decreta:

L'entrata in vigore del decreto in data 13 dicembre 1954 è prorogata dal 29 giugno 1955 al 1° luglio 1956.

Roma, addì 26 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 66, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontremoli (Massa Carrara) di un mutuo di L. 10.540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2912)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 63, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comano (Massa Carrara) di un mutuo di L. 2.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2913)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gorizia di un mutuo di L. 97.000.000, con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2916)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro Mussolino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 48, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro Mussolino (Vicenza) di un mutuo di L. 460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2919)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 60, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mugnano di Napoli (Napoli) di un mutuo di L. 6.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2921)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) di un mutuo di L. 5.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2926)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 62, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) di un mutuo di L. 9.172.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2915)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roghudi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.863.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2917)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Altissimo (Vicenza) di un mutuo di L. 750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2918)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Crespadoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Crespadoro (Vicenza) di un mutuo di L. 450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2920)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galatro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Galatro (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.494.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2922)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 67, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fanano (Modena) di un mutuo di L. 2.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2923)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n 11 Interno, foglio n. 68, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guiglia (Modena) di un mutuo di L. 8.685.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2924)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Chieti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4455 in data 30 maggio 1955, il dott. Giovanni Iavicoli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Chieti.

(2974)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 463 — Data: 6 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Salti Lino di Alberto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 9 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Balena Aida di Donato — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 4 giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Antognoli Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 242 — Data: 8 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Gardino Nella fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 38.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 maggio 1955

(2954) *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	634,50
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per	franco belga
Danimarca	»	90,473	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,78546	»	franco francese
Germania	»	148,788	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	»	corona norvegese
Olanda	»	164,45	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico per esami per il conferimento di venti posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo A del personale delle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Con deliberazione 22 marzo 1955, n. 1402, del presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* delle rappresentanze provinciali.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 1.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) rivestire la qualifica di invalido di guerra o di ex combattente decorato al valor militare;

C) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non avere oltrepassato:

a) per gli invalidi di guerra, il quarantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) per gli ex combattenti decorati al valor militare, il trentanovesimo anno di età, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Tale limite di età di trentanove anni, a norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è elevato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Dette abbreviazioni si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quarantacinque.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto, siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli transitori delle Amministrazioni civili dello Stato o dei ruoli dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

D) essere cittadino italiano;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere il godimento dei diritti politici;

G) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

H) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra Servizio affari generali e personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) se rivestono la qualifica di invalido di guerra o ex combattente decorato al valor militare;

3) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantaquattresimo anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *C*) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

4) essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

7) il titolo di studio.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio e quella del segretario comunale dovrà essere legalizzata dal sindaco la cui firma dovrà essere a sua volta legalizzata dal prefetto.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dall'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riordinamento della qualifica di invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal com-

petente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità· i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengono alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art. 4.

La graduatoria è approvata con deliberazione del presidente dell'Opera nazionale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione dell'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati;

a) diploma originale di laurea di cui all'art. 1 lett. *A*) o copia autenticata notarile in carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) se invalido di guerra, uno dei documenti di cui alla lettera *f*) del precedente art. 3 e se ex combattente decorato al valor militare il relativo brevetto, di cui alla lettera *c*) del detto art. 3;

c) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo.

I concorrenti i quali abbiano superato il trentanovesimo anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *C*) dell'art. 1 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 3;

d) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo caso dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

e) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie, assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

h) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, per ogni foglio.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *g*) del presente articolo.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 4 purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalla lettera *b*) del precedente art. 1.

Art. 7.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, saranno considerati privi di efficacia, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 4 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione non motivata dal presidente dell'Opera.

Art. 8.

Le prove di esame saranno scritte ed orali secondo il seguente programma:

a) diritto civile e commerciale;
b) diritto amministrativo e costituzionale;
c) economia politica e scienza delle finanze;
d) nozioni di statistica;

e) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra con particolare riguardo al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Le prove scritte, che verteranno soltanto sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con apposito provvedimento ed i candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove stesse saranno tenute.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio della competente Commissione per il personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A* dello Stato.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione per il personale di prorogare la prova di altri sei mesi.

Coloro che non raggiungessero la sede loro assegnata verranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a' sensi dell'art. 61 del regolamento organico dell'ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Roma, addì 22 marzo 1955

Il presidente: PIZZORNO

(2968)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a cento posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i propri decreti in data 22 ottobre 1954 e 20 ottobre 1954, con i quali sono stati banditi i concorsi rispettivamente a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) ed a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 18 ottobre 1954 e n. 291 del 20 stesso mese;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (gruppo *A*) sono fissate per i giorni 20, 21 e 22 giugno 1955.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) sono fissate per i giorni 24, 25 e 27 giugno 1955.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1955
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 328

(2973)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo A dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate col regio decreto 11 aprile 1940, n. 278 e col decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 131, col quale, fra gli altri venne indetto un concorso a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 117, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità dello svolgimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 10 agosto 1954, citato nelle premesse:

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Votazione media prove scritte	Voto prova orale	1/30 del voto riportato nella prova di lingua estera	Somma dei voti
1. Berni Raffaello fu Leopoldo	8,416	7,500	—	15,916
2. Di Dieco Pietro di Giacinto	8,083	7,100	—	15,183
3. Cuzzi Mario di Natale	8,333	6,750	—	15,083
4. Del Gizzo Ernesto di Ernesto	8 —	6,750	—	14,750
5. Romano Francesco Paolo di Antonino	7,916	6,250	—	14,166
6. Camporota Aldo fu Vincenzo	8 —	6 —	—	14 —
7. Petti Domenico di Vincenzo	7,250	6,500	0,200	13,950
8. Destro Salvatore di Calogero	7,833	6 —	—	13,833
9. Quattrociocchi Branca Giuseppe fu Antonio	7 —	6,800	—	13,800
10. Arzillo Vincenzo di Francesco	7,083	6,700	—	13,783
11. Caianiello Vincenzo di Pasquale	7,750	6 —	—	13,750
12. Vernuccio Salvatore di Pietro	7 —	6,700	—	13,700
13. Mangione Giovanni di Emanuele	7 —	6,600	—	13,600
14. Dolci Giorgio di Orlando	7,500	6 —	—	13,500
15. Vitali Roberto di Lelio	7 —	6,250	0,200	13,450
16. Piccolo Alberto di Giovanni	7,333	6,100	—	13,433
17. Tartaglia Mario di Eduardo	7,333	6 —	—	13,333
18. Santagata Alessandro di Fernando	7 —	6,200	—	13,200
19. Lantieri Paolo fu Giuseppe	7,083	6 —	—	13,083
20. Emanuele Vittorio di Vincenzo	7 —	6 —	—	13 —

Art. 2.

I candidati compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1955
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 42. — TAFURI

(2955)

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti i verbali originali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1953, indetto con decreto 1° marzo 1954, n 5036 Div. 3a san ;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui sopra:

1.	Mirri Rosanna di Anselmo	punti	58,819	su 100
2.	Boldrini Anna Rosa di Enrico	»	46,941	»
3.	Febbraro Guglielmina di Imperio	»	46,742	»
4.	Ortu Raffaella fu Antonio	»	46,608	»
5.	Canaparo Concetta fu Pace	»	45,575	
6.	Cappelli Clara fu Vito	»	45,532	»
7.	Rimondi Isotta di Luigi	»	43,955	»
8.	Venturini Vincenza di Antonio	»	43,224	»
9.	Bobbi Liliana di Oreste	»	43,000	»
10.	Mangiavacchi Argentina di Giovanni	»	42,835	»
11.	Tilli Iole di Romeo	»	40,203	»
12.	Zangarelli Maria Stella di Marsilio	punti	40,057	su 100
13.	Torini Liliana di Orlando	»	39,772	»
14.	Lucarini Domenica di Francesco	»	39,541	»
15.	Rossetti Franca	»	39,187	»
16.	Bove Audenzia di Antonio	»	38,985	»
17.	Ficai Nara di Agostino	»	38,271	»
18.	Luzi Lucia di Quintilio	»	35,271	»
19.	Malatesta Vincenza di Umberto	»	35,169	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 7 maggio 1955

Il prefetto: LIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto di pari numero in data 7 maggio 1955, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1953, indetto con decreto prefettizio 1° marzo 1954, n. 5036 Div. 3a san ;

Ritenuta la necessità di provvedere alla assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria e le domande delle interessate circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi vacanti;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti elencate in ordine di graduatoria sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna indicata.

1) Mirri Rosanna di Anselmo: Canino (condotta unica);
2) Boldrini Anna Rosa di Enrico: Monterosi (condotta unica);
3) Febbraro Guglielmina di Imperio: Orte (condotta di Bassano in Teverina);
4) Ortu Raffaella fu Antonio: Acquapendente (condotta di Trevinano);
5) Canaparo Concetta fu Pace: Viterbo (condotta di Roccalvecce).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 9 maggio 1955

Il prefetto: LIMONE

(2793)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.